

Legge regionale 14 febbraio 1995 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

Art. 152

Conferimento al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane(programma 3.5.1.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire la somma di lire 2.000 milioni al << Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli- Venezia Giulia >>, istituito con legge regionale 28 agosto 1992, n. 28, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997.

3. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

4. Corrispondentemente è prevista per l'anno 1997 la maggiore entrata di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n.19, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per l'attuazione di interventi ai sensi dell'articolo 50 dello statuto di autonomia, ed iscritta sul capitolo 219 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.